

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1807

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CARON)

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni
a statuto ordinario

Presentato alla Presidenza il 17 settembre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge intende avviare a concreta attuazione l'istituto delle Regioni a statuto ordinario mediante l'indicazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle normali funzioni.

Il disegno di legge è stato formulato in una prospettiva di sviluppo delle funzioni regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e nella piena salvaguardia dell'unità nazionale. A tale scopo il previsto sistema finanziario ricollega al graduale svolgimento delle funzioni regionali elementi dinamici di incremento del finanzia-

mento, in relazione alla corrispondente riduzione delle spese statali, che segue al trasferimento di competenze e di personale dallo Stato alle Regioni.

Una completa e definitiva disciplina della materia presuppone ovviamente l'esatta predeterminazione delle concrete funzioni che saranno trasferite alle Regioni, non soltanto in base all'articolo 117 della Costituzione, ma anche di quelle che, a norma del successivo articolo 118, lo Stato può con legge delegare alle Regioni. I provvedimenti finanziari sottoposti all'esame del Parlamento, sono per altro intesi a dare alle Regioni un assetto

che risponda ai requisiti di certezza e di congruità dei mezzi finanziari occorrenti per lo espletamento delle loro funzioni istituzionali.

Pertanto con la previsione di una spesa di 700 miliardi — di cui 120 per tributi propri e 580 per quote tributi erariali — si è ritenuto di dare al disegno di legge un contenuto rispondente alle effettive esigenze funzionali delle Regioni a statuto ordinario.

Con l'articolo 17 si è poi considerata l'ipotesi che, per effetto del trasferimento alle Regioni stesse di funzioni e di personale dello Stato, l'ammontare delle riduzioni degli stanziamenti di spesa del bilancio statale risulti eventualmente superiore ai 580 miliardi del fondo commisurato alle quote di tributi erariali da assegnare alle Regioni. In tal caso si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica all'aumento delle quote dei tributi erariali destinate alle Regioni.

Inoltre, lo stesso articolo 17 del disegno di legge prevede un'altra ipotesi di aumento del predetto fondo, qualora lo Stato deleghi l'esercizio di altre funzioni alle Regioni in base all'articolo 118 della Costituzione.

Oltre queste espresse previsioni di adeguamento della spesa regionale, il dinamismo del sistema finanziario si rivela anche sotto altri aspetti quali:

a) la normale levitazione del gettito dei tributi prescelti per l'imposizione propria della Regione, per la devoluzione ad essa e per la commisurazione del fondo comune, tributi individuati appunto con riferimento alla spiccata loro tendenza evolutiva, quale la tassa di circolazione, le imposte di fabbricazione, specie quella sugli oli minerali, e l'imposta sul consumo dei tabacchi;

b) la prevista sostituzione al gettito delle imposte fondiari di una quota del gettito derivante da altra imposta « corrispondente » nel quadro della riforma tributaria già delineata con il disegno di legge-delega presentato al Parlamento (Atto Camera n. 1639). Siffatta previsione (articolo 1, secondo comma, e articolo 7), dettata da necessità di coordinamento con la riforma tributaria, viene ad assicurare alle Regioni a statuto ordinario un cespite di entrata più dinamico, rispetto all'attuale tributo fondiario, qual'è l'imposta sui redditi patrimoniali, prevista all'articolo 4 del citato disegno di legge-delega, che si applicherà non soltanto ai redditi dei terreni e dei fabbricati, ma anche ai redditi di capitale e a quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali con un'aliquota, per la parte spettante alle Regioni, variabile dall'uno al due per cento;

c) la possibilità di ulteriori stanziamenti in favore della Regione a titolo di contributi speciali per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno, giusta la previsione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, che sarà applicato secondo le indicazioni del programma economico nazionale.

Quest'ultima norma dimostra che il disegno di legge ha tenuto conto della necessaria correlazione tra l'istituto regionale e la programmazione economica.

Ciò si verifica anche nell'ipotesi di aumento del fondo comune di 580 miliardi, costituito a norma dell'articolo 8 con le quote dei tributi erariali.

Qualora detto fondo venga incrementato in conseguenza del maggior gettito dei tributi, con l'eccedenza sarà costituito un fondo speciale da assegnare alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale e sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale della programmazione economica.

Per quanto riguarda il sistema di finanziamento previsto dal disegno di legge, è da rilevare che esso tende ad assicurare a tutte le Regioni le risorse necessarie all'adempimento delle loro normali funzioni. A tale scopo, mentre i tributi propri saranno riscossi da ciascuna Regione in relazione alla rispettiva capacità contributiva, le quote dei tributi erariali confluiranno ad un fondo comune che si ripartisce fra le varie Regioni secondo criteri obiettivi che saranno successivamente illustrati. Per evitare la formazione di residui, si è inoltre previsto che il trasferimento delle quote dei tributi erariali al fondo comune avvenga contestualmente al trasferimento di funzioni e di personale dallo Stato alle Regioni ed alla conseguente riduzione della spesa statale.

Per assicurare una sana ed equilibrata gestione della finanza regionale, si è previsto (articolo 9) che le Regioni possano contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento e sempreché l'importo complessivo delle relative annualità di ammortamento non superi il 10 per cento dell'ammontare di tutte le entrate tributarie della Regione. L'accensione dei prestiti di cui sopra deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze e dell'interno.

Per la determinazione dei mezzi finanziari occorrenti alle Regioni a statuto ordinario.

è da rilevare che l'articolo 119 della Costituzione stabilisce, in particolare, che *alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali*, da devolvere alle singole amministrazioni regionali in misura sufficiente ad assicurare a ciascuna di esse lo svolgimento delle loro funzioni normali.

Non risulta peraltro esattamente definita la nozione di tributo regionale, potendosi per tributi propri intendere tanto tributi che la Regione abbia la potestà di istituire, sia pure nei limiti delle leggi dello Stato, quanto tributi dei quali la Regione sia soggetto attivo quanto, infine, tributi devoluti alla Regione nel senso di attribuzione ad essa dell'intero gettito. Scartata la prima soluzione, che avrebbe portato come conseguenza inevitabile una differenziazione tra il regime tributario delle varie Regioni tale da poter persino incidere sull'equilibrio economico dell'intero Paese o quanto meno da alterare i rapporti tra Regione e Regione, si è peraltro ritenuto che il precepto costituzionale non potesse considerarsi soddisfatto con la sola devoluzione alle Regioni dell'integrale gettito di alcuni tributi erariali. In definitiva, perciò, si è affermato che per aversi tributi propri regionali è necessario riconoscere alle Regioni la titolarità di alcuni tributi, ma, nello stesso tempo, che una autonoma potestà tributaria delle Regioni è configurabile anche se è la legge statale che indica quali siano i tributi e quale la disciplina giuridica di ciascuno e alla Regione sia lasciato il potere di determinare gli importi o le aliquote, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale.

Anche in sede scientifica, invero, è stato riconosciuto (relazione 3 maggio 1969 del professor Parravicini al Convegno di Pavia sulla finanza regionale) come « l'affermazione che gli enti locali, e tra essi le Regioni, siano dotati di tributi propri, non implica affatto che questi tributi debbano avere una vita indipendente da quella dei tributi dello Stato; la Costituzione parla chiaramente del loro coordinamento ».

Per quanto concerne la scelta e la entità dei *tributi propri* delle Regioni si è trattato di decidere se alle Regioni fossero da assegnare tributi di nuova istituzione attualmente non esistenti nel sistema fiscale statale e locale, o invece tributi già in atto. Non si è esclusa nessuna di tali ipotesi, pur tenendo presente da un lato la esigenza di non appesantire ulteriormente il già complesso sistema tributario vigente e, dall'altro, di non pregiudicare o limitare le vaste riforme di

struttura in materia tributaria che sono in corso di perfezionamento.

In particolare, si è ritenuto di poter attribuire alle Regioni una imposta sulle concessioni date dallo Stato sui beni del Demanio e del patrimonio indisponibile, una tassa sulle autorizzazioni e concessioni regionali, una tassa automobilistica di circolazione e una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (articolo 1).

I criteri seguiti per la individuazione dei tributi da attribuire come tributi propri alle Regioni possono riassumersi in quelli di prescegliere tributi a gettito presumibilmente crescente, quale è la tassa di circolazione, o in qualche modo connessi con le funzioni che saranno trasferite alle Regioni, quali sono la tassa sulle autorizzazioni e concessioni regionali e quella per la occupazione di spazi e aree pubbliche.

Nei precedenti progetti erano compresi fra i tributi propri soltanto questi ultimi due. Vi è stato aggiunto l'importante cespite di entrata costituito dalla tassa di circolazione.

Rispetto, perciò, ai precedenti progetti, l'attuale disegno di legge persegue l'esigenza di dare un maggiore sviluppo ai tributi propri della Regione.

Quale possa essere il gettito presumibile dei tributi propri attribuiti alle Regioni risulta dalla allegata tabella A, ma appare superfluo sottolineare che per la tassa sulle autorizzazioni e concessioni regionali l'importo indicato è stato ricavato con criteri di larga approssimazione, essendo in connessione con l'ampiezza delle funzioni che saranno trasferite alle Regioni, e che per la tassa sull'occupazione di spazi e di aree pubbliche è ugualmente arduo formulare una sicura previsione.

Come criterio generale si è ritenuto di escludere ogni disciplina autonoma dei singoli tributi da parte delle Regioni, e si è a tal fine fatto riferimento per ogni tributo alla disciplina degli analoghi tributi erariali o degli enti locali, e ciò per evitare che possano variare da Regione a Regione i criteri generali di commisurazione delle imposte, le esenzioni, le modalità e i termini di pagamento, e che si possano conseguentemente verificare anche casi di duplicazione della imposta.

Si è voluto altresì evitare che le Regioni costituissero propri costosi uffici finanziari e si è pertanto previsto che all'accertamento, liquidazione, riscossione dei tributi propri provvedano, per conto delle Regioni medesime, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per gli analoghi tributi erariali.

Ancora al fine di evitare diversità sostanziali tra i regimi tributari delle singole Regioni la manovra fiscale ad esse consentita sulle aliquote non è illimitata ma contenuta entro un ristretto margine determinato dallo stesso disegno di legge.

* * *

Ciò premesso, sembra opportuno dare conto specificatamente della disciplina che, per ogni tributo, viene sancita nello schema di provvedimento.

Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile (articolo 2). — L'esistenza stessa di concessioni statali sui beni indicati è stata considerata come possibile oggetto imponibile da parte delle Regioni, rappresentando essa indubbiamente una manifestazione di ricchezza. Si è ritenuto altresì che la materia potesse consentire un aggravio della pressione tributaria, atteso che il canone di concessione — specie per il demanio marittimo — può a volte non essere adeguato al reale valore economico del bene dato in concessione. Peraltro, dato che tale eventualità non si verifica nelle concessioni di grandi derivazioni di acqua, tali concessioni sono state escluse dalla imposta in esame. Il limite massimo dell'imposta è stato rapportato all'ammontare del canone, e con ciò si è inteso, da un lato evitare la necessità di prevedere una valutazione caso per caso del reale valore economico del bene ed i conseguenti complessi procedimenti di valutazione, e dall'altro favorire gli enti che utilizzano i beni demaniali senza fini di lucro, a scopo assistenziale, per i quali la legge prevede che il canone sia fissato in misura minima.

Tassa sulle concessioni regionali (articolo 3). — Come si è già accennato, è apparso coerente attribuire alle Regioni il potere di imposizione in relazione alle concessioni, alle autorizzazioni e agli altri atti amministrativi che le Regioni emetteranno quando saranno state a loro trasferite le funzioni amministrative nelle materie di competenza. Tali tasse sostituiscono le tasse sulle concessioni governative e si è perciò fatto riferimento alla disciplina erariale di queste ultime. Si è previsto un limite minimo e un limite massimo delle aliquote con riferimento alle aliquote vigenti per le tasse sulle concessioni governative; ma al fine di evitare che le Regioni fossero anche per il futuro vinco-

late al rispetto della misura attuale delle tasse governative, si sono previste successive maggiorazioni, fissando un duplice limite, temporale e di importo.

Tassa di circolazione (articolo 4). — Ad evitare che i contribuenti finiscano per essere sottoposti ad una pressione tributaria eccessiva, si è disposta la riduzione della tassa di circolazione automobilistica erariale alla metà, in una misura cioè che consente ugualmente allo Stato di poter tener ferma la quota del gettito da attribuire a favore delle province.

Alle Regioni si è riconosciuta la potestà di applicare la tassa in misura proporzionale a quella erariale risultante dalla riduzione, in modo tale peraltro che la misura possa superare tale importo non oltre il 10 per cento, sicché in definitiva, l'entità dei due tributi, statale e regionale, qualora le Regioni fissino l'aliquota massima, potrà superare l'attuale tassa erariale solo del 5 per cento. Oltre al limite massimo si è disposta anche la fissazione di limiti minimi, allo scopo di evitare che il trattamento tributario possa diventare talmente diverso da Regione a Regione da favorire i fenomeni del fittizio trasferimento di residenza o dell'intestazione a nome altrui dei veicoli, per poter godere del trattamento tributario più favorevole tra quelli delle varie Regioni. La lieve entità della differenza fra misura massima e minima della tassa regionale e le lievi riduzioni consentite in relazione alla destinazione del veicolo e al tempo decorso dalla fabbricazione è da ritenere che valgano a evitare i fenomeni accennati, tenuto conto anche dell'inconveniente che presenta per il contribuente l'immatricolazione in luogo diverso da quello dell'effettiva residenza o a nome di altro soggetto.

Il gettito del 1968 della tassa automobilistica di circolazione si è localizzato nelle singole Regioni così come risulta dall'allegata tabella B.

Considerato peraltro che, in concreto, il pieno funzionamento dell'organismo regionale avverrà gradualmente, si è ritenuto che, in sede di prima applicazione, il tributo regionale vada ridotto alla metà, giusta il regime transitorio previsto all'ultimo comma della norma in esame.

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (articolo 5). — Per l'imposizione relativa alle occupazioni permanenti o temporanee degli spazi e delle aree appartenenti alle Regioni assoggettabili alla tassa, si è fatto richiamo alla disciplina dell'analogo tributo

vigente per gli spazi e le aree appartenenti alle province e ciò perché il demanio che apparterrà alle Regioni appare maggiormente assimilabile a quello provinciale piuttosto che a quello comunale.

* * *

Accanto ai tributi propri e sempre al fine di fornire alle Regioni mezzi finanziari il più possibile adeguati alle necessità di ognuna, è stata prevista la devoluzione integrale del provento delle imposte erariali sui redditi dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati, relative agli immobili situati nel territorio di ciascuna Regione (articolo 7).

Anche se il criterio generale cui è ispirata la normativa in tema di finanza regionale è stato di evitare di prevedere, tanto come attribuzione dei tributi quanto come attribuzione del provento, i tributi che si presume possano essere soppressi o trasformati in sede di riforma tributaria, si è ugualmente incluso il gettito delle imposte in esame, poiché fino a quando esse esistono non è possibile non attribuirle alle Regioni per la naturale localizzazione territoriale delle imposte stesse. Volendo peraltro marcare la precisa volontà di addivenire al più presto possibile alla riforma tributaria si è prevista espressamente la sostituzione con la nuova imposta destinata a surrogare i tributi fondiari (imposta locale sui redditi patrimoniali).

Il gettito presumibile dei tributi fondiari risulta indicato nell'allegata tabella C.

Per le stesse considerazioni esposte a proposito della tassa di circolazione, analoga riduzione alla metà è prevista, in sede di prima applicazione, per l'attribuzione alle Regioni del gettito delle imposte fondiari o della corrispondente imposta sui redditi patrimoniali, ove frattanto istituita.

* * *

Attesa l'insufficienza delle entrate ora considerate a coprire il preventivato fabbisogno delle Regioni per adempiere le loro funzioni normali, si è posto il problema del reperimento delle ulteriori entrate necessarie.

A tal fine si è ritenuto di istituire, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, un fondo da ripartire tra le varie Regioni secondo determinati criteri.

Tale fondo è commisurato al gettito di alcuni tributi erariali secondo quote determinate (articolo 8).

Per quanto attiene alla scelta dei tributi erariali ai quali commisurare l'entità del

fondo comune, il criterio generale è stato ancora una volta quello di interferire il meno possibile con la riforma tributaria e, quindi, di prescegliere le imposte che, secondo le linee che si prevede che siano seguite nell'attuazione della riforma, non siano né sopresse né profondamente alterate.

Per tale motivo, si sono individuate talune imposte di fabbricazione e quella sul consumo dei tabacchi. La pluralità delle imposte prese in considerazione è giustificata dalla necessità di evitare eccessive oscillazioni nell'ammontare del gettito.

Il punto più complesso e delicato della disciplina del fondo comune resta peraltro quello della ripartizione del fondo stesso tra le varie Regioni.

Come è noto, il disegno di legge presentato nella III legislatura prevedeva l'attribuzione alle Regioni di percentuali delle imposte « in corrispondenza alle spese sostenute dallo Stato per le funzioni che vengono trasferite, con riferimento alla spesa sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione, nell'esercizio precedente al trasferimento delle funzioni ». Siffatto criterio di ripartizione, che peraltro nel citato disegno di legge era previsto solamente come provvisorio, non è apparso ora utilizzabile, in primo luogo per la estrema difficoltà, e forse impossibilità, di individuare la spesa sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per le funzioni da trasferire, e in secondo luogo perché, ove la rilevazione della spesa fosse possibile e fosse estesa a lunghi periodi di tempo onde correggere le variazioni dovute a motivi contingenti, ne risulterebbe pur sempre una cristallizzazione della maggiore fonte di finanziamento delle Regioni e, conseguentemente, una cristallizzazione delle condizioni economico-sociali delle Regioni stesse.

Come è stato esattamente avvertito dal Comitato di studio nominato dal Ministero del bilancio, la ripartizione del fondo tra le singole Regioni non può essere eseguita secondo il criterio di ciò che si spende ora o si è speso in ciascuna di esse negli ultimi anni, sibbene secondo il criterio di ciò che si dovrebbe spendere in base ai bisogni ed alle esigenze.

Si è pertanto previsto nel disegno di legge che la ripartizione sia operata sulla base di parametri oggettivi costituiti da elementi accertati anno per anno.

Tali parametri debbono peraltro essere individuati in modo tale che le quote spettanti a ciascuna Regione valgano a coprire, con il gettito dei tributi propri, le spese ne-

cessarie per far fronte all'esercizio delle normali attribuzioni, il che comporta anche l'esigenza di attenuare gli squilibri tra Regione e Regione, salvi gli ulteriori interventi che in ciascuna Regione lo Stato disporrà, ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, attraverso lo strumento dei contributi speciali per scopi determinati, in sede di programmazione economica nazionale. Né lo scopo da perseguire con la ripartizione del fondo comune è in contrasto con i motivi che hanno fatto preferire la costituzione del fondo stesso rispetto al sistema della mera attribuzione alle Regioni del gettito integrale o parziale di imposte erariali riscosse nell'ambito di ciascuna. Con la costituzione del fondo comune si è inteso infatti evitare che gli squilibri esistenti tra le condizioni economiche e sociali delle Regioni portino la conseguenza ulteriore che anche le entrate tributarie siano interamente determinate dalle condizioni stesse; mentre, con i criteri di ripartizione del fondo si deve tendere ad evitare che alcune Regioni non abbiano entrate sufficienti per far fronte alle funzioni ordinarie ed altre finiscano per avere disponibilità superiori al concreto fabbisogno e alle normali esigenze. Si è voluto assicurare a tutte le Regioni i mezzi necessari per attuare le loro funzioni istituzionali.

Attentamente meditato è stato il problema della scelta dei parametri e della percentuale da fissare per ciascuno di essi.

Ferma restando, per i tributi propri delle Regioni, la differenza derivante dalla rispettiva capacità contributiva, per la ripartizione del fondo comune di 580 miliardi il disegno di legge si riferisce, per il settanta per cento dell'ammontare del fondo stesso, a criteri uniformi per tutte le Regioni, e cioè popolazione (quanto ai sei decimi dell'ammontare del fondo) e superficie territoriale (quanto a un decimo del fondo stesso). Per quanto riguarda la ripartizione dei restanti tre decimi del fondo sono stati stabiliti criteri atti ad individuare la differenza di reddito fra le varie Regioni. A tale scopo i parametri prescelti sono il tasso di emigrazione, il grado di disoccupazione e il carico tributario *pro capite*, nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione.

Trattasi di parametri la cui determinazione è incontrovertibile, essendo desunta da dati di rilevazione ufficiali.

In particolare è sembrato opportuno attribuire un peso maggiore alla popolazione (sei decimi), nel presupposto che essa costituisca una base oggettiva per determinare i bisogni, le esigenze, lo sviluppo di ogni Regione.

Incidenza minore (un decimo) è stata attribuita all'elemento superficie territoriale, in quanto le funzioni regionali influenzate da tale elemento sono più limitate.

Per quanto riguarda i criteri più particolarmente seguiti ai fini della determinazione dei parametri di riferimento per la ripartizione degli altri tre decimi del fondo, si ritiene opportuno di illustrarli singolarmente.

Il tasso di emigrazione è da configurarsi come fattore di maggior costo dei servizi regionali di istruzione, assistenza e sociali, allorché la popolazione sia depauperata di classi di età intermedia. Il fenomeno inverso dei costi di insediamento dei lavoratori nelle Regioni di immigrazione trova, per la parte di spesa che può ricadere sulle Regioni, adeguato riconoscimento nel disegno di legge, mediante la elevata entità della quota del fondo comune attribuita alle Regioni in relazione alla loro popolazione.

Evidente è il significato degli altri due indici prescelti, in quanto la disoccupazione è in funzione diretta di una insoddisfacente attività economica e il carico di imposta complementare è ovviamente in funzione diretta della ricchezza.

Tutte le Regioni concorrono alla ripartizione dei tre decimi del fondo in ragione diretta della popolazione e in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascuno dei requisiti posseduti, secondo determinati coefficienti rappresentativi dell'intensità dei fenomeni assunti quali indici di depressione socio-economica.

Tali coefficienti risultano dalla tabella allegata al disegno di legge.

La ripartizione dei tre decimi del fondo va operata, quindi, in base alla seguente formula:

$$\frac{P_i \cdot f(c_i)}{S [P_i \cdot f(c_i)]}$$

in cui:

S è uguale alla sommatoria dei termini;

P_i è uguale alla popolazione residente in ciascuna Regione;

$f(c_i)$ rappresenta la somma dei punteggi attribuiti ai requisiti considerati (tasso di emigrazione, grado di disoccupazione e carico tributario *pro capite* per imposta complementare), somma che varia da un minimo di 1 ad un massimo di 11, in conformità della tabella annessa al disegno di legge.

In base ai dati attuali, la ripartizione del fondo tra le Regioni risulta dalle indicazioni di cui all'allegata tabella D.

Un cenno particolare merita il meccanismo di funzionamento del fondo, al fine di chiarire le modalità di attribuzione delle quote alle singole Regioni, le ripartizioni provvisorie e l'adeguamento del fondo stesso.

Allo scopo di mantenere la più stretta correlazione tra trasferimento di funzioni e spese necessarie per adempiere le funzioni stesse, si è stabilito (articolo 16) che la soppressione o la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri sia disposta dagli stessi provvedimenti che operano il trasferimento delle funzioni, e che la soppressione o la riduzione venga appunto disposta in relazione alle spese statali stanziare per le funzioni ed il personale trasferiti.

Per la ipotesi che il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative non avvenga contemporaneamente per tutte le funzioni, e che quindi parte di esse continuino per qualche tempo ad essere esercitate dallo Stato, si è altresì prevista una graduale formazione del fondo comune, mediante attribuzione ad esso di parte soltanto delle quote delle imposte erariali destinate alla costituzione del fondo stesso.

Per l'ipotesi, inoltre, che l'ammontare degli stanziamenti soppressi o delle riduzioni apportate agli stanziamenti stessi sia superiore all'ammontare del fondo comune, si è previsto (articolo 17) che il correlativo aumento delle quote dei tributi erariali alle quali è commisurato il fondo stesso possa essere disposto con decreto del Presidente della Repubblica, evitando in tal modo che l'adeguamento del fondo al complesso delle spese per le funzioni trasferite debba avvenire mediante il procedimento legislativo di modifica della norma del disegno di legge in esame che determina la misura delle quote di tributi erariali affluenti al fondo.

Analogamente si è disposto per l'adeguamento del fondo in caso di delega alle Regioni di ulteriori funzioni statali a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

Non poteva, infine, non essere avvertita la necessità delle Regioni di disporre delle somme indispensabili per sopperire alle spese immediate di impianto e di primo funzionamento degli organi regionali, nel periodo di tempo che va dalle elezioni regionali alla prima ripartizione del fondo comune, nonché alla attribuzione del gettito delle imposte fondia-

rie e all'istituzione dei tributi regionali. È per far fronte a tali esigenze che si è disposta (articolo 14) la corresponsione a favore di ciascuna Regione di somme di importo ragguagliato al presumibile diverso costo dell'impianto e del primo funzionamento, in relazione alla diversa complessità degli organi ed uffici regionali.

Ferma restando l'attribuzione alle Regioni delle quote loro spettanti sul fondo comune, si è prevista, agli ultimi due commi dell'articolo 8, la costituzione di un ulteriore fondo speciale, il cui importo è annualmente commisurato al maggior gettito dei tributi prescelti ai fini della formazione del fondo comune, ed il cui impiego da parte delle Regioni beneficiarie è vincolato all'attuazione delle finalità di sviluppo previste dal programma economico nazionale, secondo i criteri che verranno all'uopo fissati anno per anno dagli organi della programmazione.

* * *

Allo scopo di accelerare i tempi necessari per il concreto funzionamento delle Regioni a statuto ordinario, si è previsto che il trasferimento delle funzioni e del personale statali alle Regioni sia attuato, anziché con legge ordinaria, mediante decreti legislativi in forza della delega conferita al Governo con l'articolo 15 del presente disegno di legge.

All'uopo sono stati fissati, in ossequio all'articolo 76 della Costituzione, principi e criteri direttivi nonché i limiti temporali per lo esercizio della delega stessa.

Essendo la delega espressamente limitata alla normativa occorrente per regolare il passaggio delle funzioni amministrative e del personale statali, a norma dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, è da ritenere che l'attuazione della delega stessa non sia condizionata alla previa emanazione delle cosiddette leggi-quadro, la cui adozione è invece prevista all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, quale presupposto per lo esercizio della potestà legislativa da parte delle Regioni.

* * *

Con quanto esposto si è dato conto delle linee essenziali del disegno di legge, sia riguardo ai tributi propri, sia riguardo all'attribuzione del gettito delle imposte fondiarie, sia, infine, riguardo alla composizione e alla ripartizione del fondo comune, tanto nella fase transitoria del passaggio delle funzioni

dallo Stato alle Regioni, quanto in quella successiva al trasferimento delle funzioni stesse.

Restano pertanto da esaminare soltanto poche altre norme di quelle che compongono il disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda il contenzioso relativo ai tributi propri si è ritenuto opportuno (articolo 6), ribadita la proponibilità dell'azione dinanzi al giudice ordinario per ogni questione attinente all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso dei tributi, di prevedere che il contribuente possa anche usufruire, volendo, di un più snello e semplificato procedimento contenzioso, proponendo ricorso in via amministrativa alla Regione. Tale ricorso, esperibile in un solo grado, nell'intento di snellire al massimo la procedura, è stato ovviamente previsto in sostituzione dei ricorsi in via amministrativa disciplinati dalle norme statali per i tributi corrispondenti a quelli attribuiti alle Regioni.

Per uniformità con la disciplina di gran parte dei tributi erariali, si è ritenuto di fissare, anche per i tributi regionali, il termine finale di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa per la proponibilità dell'azione giudiziaria.

Riguardo alle sanzioni (articolo 6) è apparso opportuno far richiamo a quelle previste dalle norme statali per i tributi corrispondenti a quelli attribuiti alle Regioni, riconoscendo il potere di irrogare le sanzioni amministrative al Presidente della Giunta e fissando anche in tale ipotesi un termine finale di sei mesi per la proponibilità dell'azione giudiziaria da parte del contribuente.

Analogamente a quanto già disposto per alcune Regioni a statuto speciale è stata prevista la facoltà delle Regioni non solo di contrarre mutui ma anche di emettere obbligazioni (articolo 9), prescrivendo in ogni caso l'autorizzazione del Ministro del tesoro e l'ob-

bligo della Regione di indicare quale sia l'incidenza delle operazioni sugli esercizi futuri e quali i mezzi per fronteggiare gli oneri.

Quanto al demanio ed al patrimonio indisponibile delle Regioni (articolo 10), è apparso opportuno rinviare alle leggi delegate di trasferimento delle funzioni la soluzione della questione della devoluzione alle Regioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, atteso il carattere meramente strumentale di tali beni rispetto all'esercizio delle funzioni.

Per il regime giuridico si è fatto riferimento alle norme del Codice civile e delle leggi speciali, e per il patrimonio disponibile anche alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Coerentemente con i criteri che hanno presieduto alla soluzione dei problemi della finanza regionale, si è poi indicata la esigenza (articolo 11) che i contributi speciali per scopi determinati siano disposti ed assegnati in relazione alle indicazioni della programmazione economica nazionale, potendosi solo in tal modo operare efficacemente ed uniformemente per il superamento degli squilibri economico-sociali delle varie Regioni. Si è poi previsto che si debba tenere particolare conto delle esigenze di valorizzazione del Mezzogiorno e ciò in ossequio al preciso dettato costituzionale, che a tale finalità esplicitamente coordina i contributi speciali.

Con alcune norme di carattere transitorio si è infine provveduto a coordinare l'istituzione dei tributi regionali con i corrispondenti tributi erariali (articolo 12) ed indicare il momento iniziale dell'istituzione della tassa automobilistica di circolazione nonché della attribuzione del gettito delle imposte fondiarie (articolo 14).

Infine, l'articolo 18 reca la norma sulla copertura degli oneri che derivano dalla legge.

ALLEGATO A

TRIBUTI PROPRI

Il gettito dei tributi propri delle Regioni, indicati nell'articolo 1 dello schema, si stima per il primo esercizio finanziario come segue:

	Miliardi di lire
a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile L.	0,6
b) tassa sulle concessioni regionali »	1,0
c) tassa automobilistica di circolazione »	87,6
d) tassa per l'occupazione di spazi ed arce »	0,4

TOTALE . . . L.	89,6
	=====

TRIBUTI ERARIALI DEVOLUTI

Imposta sul reddito dominante dei terreni, dei redditi agrari e dei fabbricati L.	30,4

TOTALE PRESUNTO . . . L.	120,0

ALLEGATO B

TASSA DI CIRCOLAZIONE (dati ACI 1968)
 (al netto dell'addizionale 5 per cento e dell'aggio di riscossione)
 (in milioni di lire)

REGIONI	GETTITO
1) PIEMONTE	18.436
2) LOMBARDIA	34.013
3) VENETO	13.239
4) LIGURIA	7.447
5) EMILIA-ROMAGNA	16.622
6) TOSCANA	12.706
7) UMBRIA	2.387
8) MARCHE	4.215
9) LAZIO	17.824
10) ABRUZZO	2.689
11) MOLISE	521
12) CAMPANIA	9.369
13) PUGLIA	6.982
14) BASILICATA	1.059
15) CALABRIA	3.181

TOTALE	150.690
	=====

ALLEGATO C

GETTITO DEI TRIBUTI FONDIARI (ANNO 1971)
 (in miliardi di lire)

1) Imposta sui terreni	3,1
2) » » redditi agrari	1,7
3) » » fabbricati	24,4
4) » » fabbricati di lusso	1,2

TOTALE	30,4
	=====

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO D

RIPARTIZIONE DEI TRIBUTI PROPRI E DEL FONDO COMUNE

(previsione in milioni)

REGIONI	Tributi propri	« Fondo comune » = 580 miliardi			Ammontare complessivo	%	Pro capite
		A	B	C			
Piemonte	14.700	32.872	6.498	5.098	44.463	59.163	13.882
Lombardia	27.900	62.707	6.096	9.715	78.518	106.418	13.090
Veneto	9.650	31.081	4.702	14.448	50.231	59.881	14.859
Liguria	6.800	14.344	1.384	2.223	17.951	24.751	13.307
Emilia-Romagna	12.250	29.291	5.658	9.067	44.016	56.266	14.818
Toscana	9.850	26.343	5.881	8.155	40.379	50.229	14.708
Umbria	1.800	6.049	2.164	3.745	11.958	19.758	17.548
Marche	3.100	10.460	2.479	6.478	19.417	22.517	16.605
Lazio	14.730	34.722	4.400	10.751	49.873	64.603	14.350
Abruzzi	2.010	9.367	2.760	8.697	20.824	22.834	18.809
Molise	510	2.637	1.136	3.267	7.040	7.550	22.076
Campania	8.000	39.336	3.479	36.547	79.362	87.362	17.130
Puglia	5.450	27.828	4.950	25.848	58.626	64.076	17.759
Basilicata	880	4.988	2.555	7.642	15.135	15.965	24.945
Calabria	2.420	16.025	3.858	22.324	42.207	44.627	21.486
TOTALE	120.000	348.000	58.000	174.000	580.000	700.000	15.515

A = ripartizione in base alla popolazione.

B = ripartizione in base alla superficie territoriale.

C = ripartizione in base ai criteri perequativi di cui all'articolo 8, lettera C, del disegno di legge.

ALLEGATO E

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

(Popolazione e superficie territoriale; rapporti dei tassi di emigrazione, disoccupazione e carico tributario per imposta complementare, a quelli medi corrispondenti)

REGIONI	Popolazione residente 1° gennaio 1968	Superficie .000 ha	Emigrazione	Disoccupazione	Carico tributario Imposta complementare
Piemonte	4.262	2.540	0,84	0,51	0,84
Lombardia	8.130	2.383	0,64	0,58	0,73
Veneto	4.030	1.838	0,86	0,92	1,40
Liguria	1.860	541	0,83	0,53	0,62
Emilia-Romagna	3.797	2.212	0,67	1,43	0,99
Toscana	3.115	2.299	0,61	0,68	1,20
Umbria	784	846	1,20	1,37	1,88
Marche	1.356	969	1,57	0,89	1,95
Lazio	4.502	1.720	0,88	0,60	0,73
Abruzzi	1.214	1.079	1,72	1,22	2,82
Molise	342	414	3,31	1,43	4,20
Campania	5.100	1.360	1,15	1,70	2,13
Puglia	3.608	1.935	1,43	1,72	2,78
Basilicata	610	999	2,26	1,68	4,51
Calabria	2.077	1.508	1,84	1,40	4,62
TOTALE	45.117	22.673	1,00	1,00	1,00

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Entrate tributarie.

Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:

- a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
- b) tassa sulle concessioni regionali;
- c) tassa di circolazione;
- d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Alle Regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati, che sarà, all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, sostituito da una quota del gettito derivante da altra imposta corrispondente, secondo le aliquote in detti provvedimenti previste.

Alle Regioni sono altresì attribuite quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune.

ART. 2.

Imposta sulle concessioni statali.

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al doppio del canone di concessione.

L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

ART. 3.

Tasse sulle concessioni regionali.

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza del-

lo Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni. Esse sono disciplinate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

Nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente.

L'atto amministrativo regionale, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa stabilita da altre regioni, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto delle regioni, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.

Art. 1.

Tassa di circolazione.

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella Regione. La tassa è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano la tassa erariale di circolazione.

Le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 110 per cento e non inferiore al 90 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del penultimo comma.

Possono essere previste riduzioni della tassa regionale di circolazione, in misura non eccedente il cinque per cento della stessa, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, risultante dalle caratteristiche costruttive, e al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

La tassa di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una Regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza.

Nelle Regioni a statuto ordinario la tassa erariale di circolazione è ridotta al 50 per cento, ad eccezione di quella dovuta per i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

A decorrere dalla sua istituzione e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, l'ammontare della tassa di circolazione regionale è commisurata al 25 per cento della tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 75 per cento, ferma restando la facoltà di aumentare o diminuire la tassa stessa entro i limiti di cui al secondo comma.

ART. 5.

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale.

Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle Province.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli Uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

ART. 6.

Ricorsi e sanzioni.

Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi regionali può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il

ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.

Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

ART. 7.

Attribuzione del gettito di tributi erariali.

Fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuito a ciascuna Regione è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio. I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento nei termini stabiliti dalla legge per il versamento di detti tributi erariali.

Restano a carico della Regione i rimborsi effettuati per qualsiasi causa.

A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria è attribuito alle Regioni nella misura del 50 per cento.

ART. 8.

Partecipazione al gettito di imposte erariali.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote prevista dal precedente comma, è determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

Il fondo comune è ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della de-

voluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna Regione.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è altresì istituito un fondo speciale il cui ammontare è commisurato all'incremento del fondo comune di cui al primo comma, conseguente al maggior gettito dei tributi, rispetto all'ammontare del fondo comune stesso iscritto nel bilancio dello Stato per l'intero suo importo, a norma del successivo articolo 16, secondo comma.

Tale fondo speciale è assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale e sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 9.

Mutui, obbligazioni e anticipazioni.

Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

La legge regionale dispone l'accensione dei prestiti di cui sopra previa autorizzazione del Ministro del tesoro di concerto con quelli delle finanze e dell'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri.

Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

ART. 10.

Beni di demanio e patrimonio regionale.

Le leggi statali, che disciplinano il passaggio delle funzioni attribuite alle Regioni, stabiliscono i criteri e le modalità della devoluzione alle Regioni stesse dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato che siano necessari all'espletamento delle funzioni e dei servizi di spettanza regionale.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni medesimi.

I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dal secondo e terzo comma, costituiscono il patrimonio delle Regioni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Regioni, a qualsiasi titolo acquisite, le foreste, le cave e torbiere, le acque minerali e termali, nonché i beni destinati a sede di uffici pubblici regionali, con i relativi arredi, o ad un pubblico servizio regionale.

Per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni si applicano le norme del codice civile, delle leggi speciali e quelle sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

ART. 11.

Contributi speciali.

I contributi speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 12.

Tributi propri.

Le Regioni istituiscono con legge i tributi propri di cui all'articolo 1 con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dei rispettivi Statuti.

Le Regioni possono emanare le norme di attuazione necessarie per l'applicazione dei tributi propri.

Le tasse di concessione governativa per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'articolo 3 rimangono di spettanza statale fino alla entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

La riduzione della tassa erariale di circolazione disposta per le Regioni a statuto ordinario nel precedente articolo 4 decorre, rispetto a ciascuna Regione, dalla data di applicazione della rispettiva tassa regionale di circolazione. Non è ammesso il rimborso della tassa erariale corrisposta nella maggiore misura in vigore anteriormente alla riduzione e, per il periodo cui la tassa erariale stessa si riferisce, non può essere applicata la tassa regionale.

La quota di partecipazione delle province al provento della tassa erariale, prevista dalle vigenti disposizioni, è elevata a quattro quinti.

ART. 13.

Contabilità speciale.

Per il versamento delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza regionale è istituita, presso le Sezioni di Tesoreria

provinciale situate nei capoluoghi delle Regioni, apposita contabilità speciale.

Le norme per la gestione di tale contabilità speciale sono emanate con decreto del Ministro del tesoro.

ART. 14.

Spese di impianto e di primo funzionamento.

Dalla data di convocazione dei comizi per la elezione dei Consigli regionali e fino a quella di decorrenza della ripartizione stabilita nel successivo articolo, sono corrisposte a ciascuna Regione, per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali, le seguenti somme ragguagliate ad anno:

- quattrocentosessanta milioni alla Basilicata, al Molise e all'Umbria;
- seicentocinquanta milioni all'Abruzzo, alla Calabria, alla Liguria e alle Marche;
- ottocentoquindici milioni alla Campania, all'Emilia-Romagna, al Lazio, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, al Veneto e alla Puglia.

L'attribuzione, alle Regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal 1° giorno del bimestre di esazione successivo all'approvazione dei rispettivi Statuti.

ART. 15.

Delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per regolare per ogni ramo della Pubblica amministrazione il passaggio, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni statali attribuite alle Regioni nonché il passaggio alle medesime del personale dipendente dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) nelle materie attribuite alla competenza regionale a norma dell'articolo 117 della Costituzione il trasferimento delle funzioni attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato sarà attuato facendo salve le competenze statali che si ricollegano ad esigenze di interesse nazionale

o che riguardino interessi di più Regioni ed assicurando il coordinamento fra le funzioni statali e quelle trasferite alle Regioni;

b) il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie, secondo un ordine di priorità, anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale;

c) per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle Regioni verrà stabilito, sentite le Regioni, il contingente del personale statale anche delle Amministrazioni centrali da trasferire alle Regioni stesse, riducendosi contemporaneamente i ruoli organici delle Amministrazioni statali interessate.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli dell'interno, del tesoro e delle finanze, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

ART. 16.

Trasferimento di spese e formazione del fondo.

I decreti legislativi di cui all'articolo precedente determinano, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti iscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, nonché l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura.

Dalla detta data del primo gennaio avrà inizio l'esercizio da parte delle Regioni delle attribuzioni ad esse trasferite e sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nel precedente articolo 8.

Sino al completo passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle Regioni, il fondo comune anzidetto è commisurato a quote dei tributi di cui all'articolo 8, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'interno, sulla base dell'ammontare complessivo delle spese eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo.

ART. 17.

Adeguamento del fondo.

Qualora, per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale, l'ammontare delle riduzioni degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato e di quelli soppressi risulti superiore all'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro delle finanze, si provvede all'aumento delle quote di tributi erariali al cui gettito è commisurato il fondo stesso.

Con le stesse forme, sentita la Regione, si provvederà a regolare i rapporti finanziari fra Stato e Regione nel caso in cui venga, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, delegato alla Regione l'esercizio di altre funzioni statali.

ART. 18.

Copertura degli oneri.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 14 della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 10.500 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 ed al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1970.

All'onere derivante dall'attribuzione alle Regioni dei tributi indicati nel primo comma - lettere *b*) e *c*) - e nel secondo comma dell'articolo 1, valutato per l'anno 1970 in lire 20.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA DEI COEFFICIENTI

CARICO TRIBUTARIO (1)		GRADO DI DISOCCUPAZIONE (2)		TASSO DI EMIGRAZIONE (3)	
Misura del requisito	Pun- teggio	Misura del requisito	Pun- teggio	Misura del requisito	Pun- teggio
Inferiore alla media .	1	Inferiore alla media .	0	Inferiore a 0,85 volte la media	0
Da 1 a 2 volte la media	2	Da 1 a 1,5 volte la media	1	Da 0,85, a 1,5 volte la media	1
Da 2 a 3 volte la media	3	Da 1,5 a 2 volte la media	2	Oltre 1,5 volte la media	2
Da 3 a 4 volte la media	4	Oltre 2 volte la media	3	—	—
Da 4 a 4,5 volte la media	5	—	—	—	—
Oltre 4,5	6	—	—	—	—

(1) Rapporto tra il carico tributario medio *pro capite* per imposta complementare delle Regioni a statuto ordinario e quello *pro capite* di ciascuna Regione.
 (2) Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascuna Regione e quello medio delle Regioni a statuto ordinario.
 (3) Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna Regione e quello medio delle Regioni a statuto ordinario.